

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla [redacted] s.r.l. la [redacted] [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°16736/2016,R.G. n°22980/2016,emesso inter partes il 02 luglio 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di €25.788,36 oltre interessi di mora sul capitale dalle scadenze, come richiesti,e spese di procedura.

Eccepiva che numerosi e rilevanti erano stati gli inadempimenti posti in essere dalla [redacted] s.r.l.,tali da costringere essa opponente a risolvere il contratto di partnership ai sensi dell'art. 1453 c.c. avendo la controparte contrattuale:

- a)gradualmente assottigliato le proprie prestazioni,divenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 assolutamente inconsistenti(essendosi il Dott. [redacted],legale rappresentante pro-tempore della [redacted],trattenuto nei predetti mesi presso Intesa per pochissimo tempo ed avendo lo stesso abbandonato anticipatamente le riunioni con importanti fornitori,strategici per il Consorzio,presentandosi anche in ritardo);
- b)negato,a decorrere dal mese di dicembre del 2015 sino alla data della intervenuta risoluzione contrattuale,la propria disponibilità per incontrare importanti fornitori;
- c)omesso di porre in essere attività rilevanti ai fini della definizione del Piano Strategico di Intesa [redacted] e dei propri obiettivi commerciali con la naturale conseguenza che essa opponente si era vista costretta ad annullare la Convention 2016 con i fornitori a causa della pressoché totale assenza di nuovo contratti.

Contestava altresì che la [redacted] s.r.l. avesse eseguito le prestazioni di servizi,provate meramente a mezzo della produzione di fatture di pagamento;ed infatti la partner non aveva svolto attività finalizzata al marketing ed alla pianificazione strategica nei mesi di gennaio e di febbraio del 2016;del pari non era dovuto il contributo team atteso che non era stata svolta l'attività di definizione del Piano Strategico di [redacted] e degli obiettivi commerciali;da ultimo il rimborso delle spese di trasferta,asseritamente sostenute nel mese di dicembre del 2015, non era stato in alcun modo giustificato e rendicontato.

Da ultimo il mancato adempimento delle obbligazioni,facenti carico alla partner,aveva arrecato pregiudizi economici ad essa opponente,determinabili nell'importo complessivo di € 102.181,61 in termini di contrazione del fatturato.



Si costituiva la s.r.l., la quale, con comparsa di risposta, in via procedurale, eccepiva che la causa era stata tardivamente iscritta a ruolo; nel merito evidenziava che erano dovuti tutti gli importi richiesti in ragione delle distinte causali di credito azionate e che, per l'effetto, la domanda riconvenzionale risultava destituita di fondamento non ravvisandosi alcun profilo di illecito civile da inadempimento contrattuale nella condotta posta in essere da essa opposta.

La causa, all'udienza del 20 aprile 2017, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°16736/2016, R.G. n°22980/2016, emesso inter partes il 02 luglio 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma; ed infatti il predetto atto processuale risulta ritualmente notificato entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.; diversamente la causa risulta tardivamente iscritta a ruolo (in data 24 ottobre 2016 a fronte della notificazione dell'atto oppositivo in data 28 settembre 2016) ben oltre il termine, quindi, di dieci giorni dalla notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

In forza dei superiori rilievi consegue l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per inattività dell'opponente atteso che la tardiva costituzione è equiparabile alla mancata costituzione di cui all'art. 647 c.p.c..

Ed infatti, allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita dalla costituzione tempestiva ovvero venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.) in quanto l'opposizione deve essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.



L'accoglimento della superiore eccezione di natura procedurale inibisce l'esame delle ulteriori questioni di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara la improcedibilità della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°16736/2016,R.G. n°22980/2016,emesso inter partes il 02 luglio 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma e,per l'effetto,conferma il decreto monitorio medesimo.

Condanna la società opponente a rifondere in favore della . . . le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali,I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 16 luglio 2017.

IL GIUDICE

